



COMUNE DI VICENZA

*PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONNETTIVITA’ TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI E RETE
DI VIDEOSORVEGLIANZA*

CPV: 32562300-3; CIG: 49261145DE;

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SOMMARIO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI E RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	1
CPV: 32562300-3; CIG: 49261145DE;.....	1
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.....	1
ART. 1)OGGETTO DELLA GARA.....	3
ART. 2)FINANZIAMENTO E IMPORTO A BASE DELLA GARA.....	4
ART. 3)DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE	4
ART. 4)DATI CONOSCITIVI E SUPPORTO TECNICO	6
ART. 5)AGGIUDICAZIONE.....	7
ART. 6)REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 115 DEL D.LGS. 163/2006.....	9
ART. 7)CONDIZIONE RISOLUTIVA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 7 DEL D.L. 95/2012 E SMI.....	10
ART. 8)FORMA E DECORRENZA DEL CONTRATTO.....	10
ART. 9)COORDINATORE RESPONSABILE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	10
ART. 10)TEMPI DI ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE.....	10
ART. 11)COLLAUDO.....	10
ART. 12)OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE.....	12
ART. 13)RESPONSABILITÀ PER DANNI	13
ART. 14)PAGAMENTI	13
ART. 15)PENALITA’.....	14
ART. 16)SUBAPPALTO.....	14
ART. 17)DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	15
ART. 18)CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART. 19)RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 20)RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE	17
ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DURANTE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	17
ART. 22) TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DEL COMUNE DI VICENZA.....	18
ART. 23) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	18
ART. 24) RESPONSABILE COMUNALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 25) RINVIO.....	19
Art. 26) CONTROVERSIE.....	19

ART. 1) OGGETTO DELLA GARA

La gara ha come oggetto l'affidamento del servizio di connessione dati tramite fibra spenta tra le seguenti sedi Comunali:

- **Palazzo Trissino**, corso Palladio 98 (sede n° 1)
- **Palazzo Uffici**, piazza Biade (sede n° 2)
- **Palazzo del Territorio**, contrà degli Angeli (sede n° 3)
- **Palazzo Ex-Aci**, piazzetta San Biagio (sede n° 4)
- **Palazzo Negrisola**, contrà Soccorso Soccorsetto (sede n° 5)
- **Palazzo Folco**, contrà San Marco (sede n° 6)

Circuito videosorveglianza

- Descritto in allegato A

Ulteriori connessioni

Al fine di condividere l'operatività del sistema di videosorveglianza, la sede della Polizia Locale (Palazzo Negrisola) deve essere collegata tramite fibra spenta alla **sede della Questura** in Viale Mazzini (sede n° 7) (attualmente collegata in fibra)

Sedi aggiuntive, eventualmente collegabili durante la durata del contratto

- Sede del nuovo Palazzo di Giustizia, via Ettore Gallo
- Sede della Biblioteca Bertoliana, Contrà Riale 5/13

Le sedi sono raggruppate in funzione delle necessità operative.

Per le Sedi Comunali si richiede una connessione dati del tipo fibra spenta ad anello o rete magliata. Tutta la fibra spenta (sedi comunali e rete di videosorveglianza) dovrà avere un parametro qualitativo tale da garantire una connessione ad 1Gb.

L'Amministrazione intende inoltre procedere gradualmente alla migrazione della connessione delle telecamere di videosorveglianza attualmente connesse tramite ponte radio, descritte nell'Allegato B, verso una connettività in fibra ottica. L'Amministrazione sosterrà gli oneri di attivazione, oggetto di quantificazione separata, mentre i canoni aggiuntivi sono stabiliti in misura indicata nell'offerta economica.

I requisiti tecnici minimi sono specificati all'art. 3 "DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE".

Il servizio si intende comprensivo di:

- quanto necessario all'attivazione del servizio (progettazione e realizzazione della rete, permessi ed autorizzazioni degli Enti competenti e/o dei proprietari dei fondi attraversati dal collegamento geografico, la tassa COSAP temporanea per l'occupazione del suolo pubblico durante le fasi di cantiere);
- procedure di collaudo;
- assistenza e manutenzione in garanzia di tipo full risk per tutta la durata del contratto secondo gli SLA indicati nel seguito (art. 3)
- lavori impiantistici all'interno del perimetro delle sedi comunali (posa di tratte in fibra ottica, cavi, collegamenti elettrici, armadietti, ecc.) ed opere civili di carattere accessorio (es.: scavi, pozzetti, cavidotti, reinterri, posa di tubazioni, stesura di cavi) necessari a fornire il servizio;

- qualunque apparato a corredo necessario alla connessione agli apparati comunali (gbic/mini gbic, bretelle di collegamento, cassette di attestazione, etc.) necessario alla fornitura richiesta
- la collaudazione della rete, con la certificazione ottica delle singole tratte

Sono a carico dell'Amministrazione:

- la messa a disposizione delle apparecchiature della rete Lan delle sedi comunali,
- la manutenzione della rete LAN degli edifici;
- l'impianto elettrico di alimentazione dell'armadio apparati, che sono dotati di gruppo UPS
- i consumi elettrici.

La ditta offerente è comunque tenuta, in sede di presentazione dell'offerta, a redigere un proprio progetto tecnico esecutivo che illustri dettagliatamente quanto da essa previsto per la realizzazione del sistema oggetto della gara. A tal riguardo si rinvia al successivo 5.

Il servizio avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo.

Attualmente la connessione dati tra le sedi Comunali è erogata dalla società AIM S.p.A.

Il Comune ha recentemente provveduto ad acquisire tramite convenzione Consip gli apparati di rete attivi e passivi per tutte le sedi comunali. L'elenco degli apparati è descritto nell'allegato 4.

ART. 2) FINANZIAMENTO E IMPORTO A BASE DELLA GARA

Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.

Importo a base d'asta: Euro 170.200,00 (IVA esclusa) di cui Euro 170.000,00 soggetti a ribasso di gara ed Euro 200,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime, indeterminate, alternative o condizionate, eguali o in aumento rispetto alla base di gara, pena l'esclusione.

L'importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto.

ART. 3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Infrastruttura di rete richiesta:

La prestazione è costituita da una connettività tra le sedi comunali realizzata tramite collegamenti in fibra spenta tra le sedi periferiche e la sede principale di Palazzo Trissino. La connessione dovrà essere del tipo ad anello o rete magliata, con una coppia di fibre ottiche in entrata ed una coppia di fibre ottiche in uscita da ognuno dei palazzi.

I collegamenti dovranno essere disponibili h24 sette giorni su sette.

Al fine di condividere l'operatività del sistema di videosorveglianza, la sede della Polizia Locale (Palazzo Negrisolò) deve essere collegata alla sede della Questura in Viale Mazzini (attualmente collegata in fibra).

La ditta dovrà garantire un livello di continuità del servizio tale che, per ogni singolo collegamento, il numero massimo di minuti di interruzione del servizio che potranno avvenire nell'arco di un quadrimestre non sia superiore a 300.

2. **Terminazioni della connessione:**

Le connessioni dovranno essere attestate presso gli apparati di rete dell'Amministrazione. Il servizio dovrà includere qualunque elemento attivo o passivo necessario a collegare gli apparati di rete attivi che costituiscono i centri stella di edificio delle sedi dell'Amministrazione.

Ogni terminazione, anche intermedia presente negli armadi di rete all'interno delle sedi dell'Amministrazione, dovrà essere opportunamente etichettata. Dall'etichetta dovrà poter essere facilmente individuato il collegamento cui si riferisce l'attestazione.

I centri stella di edificio delle sedi sono collocati nelle seguenti ubicazioni:

- Palazzo Trissino, corso Palladio 98, presso armadio CED primo piano
- Palazzo Uffici, piazza Biade, salone Pasubio
- Palazzo del Territorio, contrà degli Angeli, 1° piano ufficio cultura
- Palazzo Ex-Aci, piazzetta San Biagio, 2° piano
- Palazzo Negrisolò, contrà Soccorso Soccorsetto, presso Centrale Operativa
- Palazzo Folco, contrà San Marco

3. **Servizio di assistenza e tempi di ripristino:**

La ditta dovrà prevedere un servizio di assistenza cui segnalare gli eventuali disservizi o malfunzionamenti. Le modalità di segnalazione di guasti devono prevedere almeno una delle seguenti modalità: contatto telefonico, e-mail, fax. La segnalazione dovrà poter essere inoltrata almeno nei seguenti orari: da lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Dovrà essere previsto un sistema di gestione di ticket di segnalazione tale da consentire il reperimento delle seguenti informazioni minime che dovranno essere riportate all'Amministrazione alla conclusione dell'intervento:

- data e ora della segnalazione
- oggetto della segnalazione
- collegamento cui si riferisce la segnalazione
- data e ora di risoluzione del guasto

La ditta aggiudicataria deve garantire per tutta la durata del contratto, a partire dalla data di collaudo, l'erogazione del servizio garantendone le prestazioni indicate nell'offerta tecnica. In caso di malfunzionamenti riscontrati in rete, la ditta aggiudicataria deve garantire il ripristino della medesima con le modalità di seguito riportate.

In presenza di un guasto l'Amministrazione richiederà un intervento in reperibilità H24 per 365 giorni "On Site" presso uno qualunque dei siti ove sono installati gli apparati ed i sistemi di supervisione. L'Aggiudicatario quindi invierà il proprio personale tecnico reperibile per il pronto intervento al fine di ripristinare il servizio.

Ogni guasto segnalato al Centro Assistenza prevede che il personale reperibile dell'aggiudicatario si attivi in un tempo definito dalla seguente tabella:

CLASSIFICAZIONE DEL GUASTO	TEMPO DI ATTIVAZIONE IN LOCO	TEMPO DI RIPRISTINO DEL SERVIZIO
Bloccante	1 ora	3 ore
Non bloccante	8 ore	24 ore

Con la suddivisione dei malfunzionamenti nelle due tipologie:

- Bloccanti: si tratta di guasti bloccanti sull'intero servizio che compromettono il funzionamento della rete in uno o più sedi

– Non bloccanti: si tratta di guasti che comportano una degradazione parziale del funzionamento della rete.

Tempi di intervento superiori a quanto indicato dall'offerta tecnica vanno documentati, ed in ogni caso l'Amministrazione si riserva di applicare le penali previste dal successivo art. 15).

4. Collegamento di nuove eventuali sedi:

L'Amministrazione si riserva di poter richiedere il collegamento di altre sedi, quali ad esempio ed a titolo non esaustivo, Nuovo Palazzo di Giustizia, Biblioteca Bertoliana o punti di videosorveglianza.

Detti collegamenti dovranno avere almeno le stesse caratteristiche di quelli realizzati per il collegamento delle altre sedi Comunali.

5. Documentazione:

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione la documentazione relativa ai collegamenti realizzati comprensiva dei disegni relativi ai percorsi delle tratte all'interno del perimetro delle sedi comunali, gli schemi delle terminazioni presenti negli armadi di rete delle sedi comunali in formato da concordare con l'Amministrazione.

6. Permessi e autorizzazioni

Sarà a totale carico dell'Aggiudicatario tutto l'iter di preparazione delle domande per l'esecuzione di eventuali lavori, della relativa documentazione e dell'ottenimento dei permessi, che dovrà avvenire in tempi utili per garantire l'operatività del sistema in relazione ai tempi di consegna.

7. Fatturazione

La ditta dovrà adottare per il servizio oggetto del presente bando una fatturazione bimestrale che riporti l'addebito dovuto per i singoli collegamenti. Il pagamento avverrà entro i termini convenzionali di 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione della regolarità dell'esecuzione. Il canone dovrà essere onnicomprensivo, non dovranno sussistere altri oneri a carico dell'Amministrazione, salvo le spese di allacciamento ed attivazione del servizio per i punti di ulteriore attivazione.

ART. 4) DATI CONOSCITIVI E SUPPORTO TECNICO

Le ditte concorrenti hanno l'obbligo di effettuare un sopralluogo da concordare con l'Amministrazione Comunale. Dovrà essere allegata alla documentazione di gara copia del verbale firmato da un rappresentante del concorrente e da un rappresentante dell'Amministrazione attestante l'avvenuto sopralluogo.

Ai fini del sopralluogo e/o dell'acquisizione delle informazioni di cui al presente articolo, la ditta concorrente potrà rivolgersi al Settore Sistemi Informatici Telematici e SIT del Comune di Vicenza (referenti Sistemi Informatici per i collegamenti tra sedi: Marcello Missaglia - tel 0444.221208; Sergio Zanon – tel 0444.221233 referente Comando Polizia Locale per il sistema di videosorveglianza: Claudio Sartori – tel. 0444 221841).

ART. 5) AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all'art. 3, comma 37, ed art. 55 del D.Lgs. 163/2006 all'operatore economico (intendendosi d'ora in poi per "operatore economico" anche i raggruppamenti di imprese) che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 s.m.i..

I criteri di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi, nonché le metodologie di calcolo, sono di seguito indicati.

Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta o in aumento.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione della Commissione giudicatrice che aggiudicherà il servizio all'operatore che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo (massimo attribuibile: 100 punti) derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica (massimo attribuibile: 50 punti) e all'offerta economica (massimo attribuibile: 50 punti), ovvero dalla seguente formula:

$$C(i) = Pt(i) + Pe(i)$$

ove:

C(i) = punteggio COMPLESSIVO relativo all'offerta della ditta i-esima;

Pt(i) = punteggio attribuito all'offerta tecnica della ditta i-esima.

Pe(i) = punteggio attribuito all'offerta economica della ditta i-esima.

Le offerte tecniche ed economiche saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA (Pt)

Alla valutazione dell'offerta tecnica (qualità), che sarà effettuata in base ai criteri sotto riportati, sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50, così suddiviso:

- Tipologia e caratteristiche della rete realizzata: punteggio massimo attribuibile: 28 punti; verranno valutate in particolare: la ridondanza, garanzie di continuità del servizio, la modalità di posa della fibra, caratteristiche tecniche della fibra posata, caratteristiche tecniche degli apparati utilizzati, modalità di connessione con gli apparati dell'Amministrazione, tempi di attivazione del servizio.
- Servizio di assistenza: punteggio massimo attribuibile: 19 punti; verranno valutati in particolare le modalità e orari per la segnalazione dei guasti e dei disservizi, tempi di risoluzione dei guasti segnalati, modalità di gestione dei guasti, descrizione dell'infrastruttura operativa con cui la ditta intende garantire i servizi offerti.
- Continuità del servizio: punteggio massimo attribuibile: 3 punti; La ditta concorrente dovrà indicare il livello di continuità del servizio che intende garantire dichiarando, per ogni singolo collegamento, il numero massimo di minuti di interruzione del servizio che possono avvenire nell'arco di un quadrimestre che non potrà eccedere quanto indicato all' 3. La ditta dovrà anche indicare mediante apposita relazione le soluzioni tecniche che intende adottare al fine di garantire il valore indicato, come ad esempio scorte di materiali tecnici forniti all'Amministrazione. Verranno valutati favorevolmente, se offerti, sistemi di backup della connessione.

Tutte le informazioni oggetto della valutazione tecnica dovranno essere esplicate dalla ditta concorrente mediante:

- proposta progettuale esplicativa ed esaustiva della soluzione offerta, la quale dovrà contenere tutte le informazioni oggetto di valutazione sopra riportate;
- schede tecniche dei prodotti hardware e software offerti;
- ogni altra informazione che la ditta ritenga di allegare al fine di valorizzare la soluzione proposta.

Si precisa che, nell'assegnazione dei punteggi, la commissione di gara terrà conto **solo** di quanto indicato nell'offerta tecnica.

Il punteggio finale relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti l'offerta tecnica stessa. **Qualora l'offerta tecnica non totalizzi almeno 25 (venticinque) punti, sul massimo di 50 (cinquanta) punti previsti, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.**

I punteggi assegnati saranno oggetto di riparametrazione ai sensi del codice dei contratti.

OFFERTA ECONOMICA (Pe)

L'offerta economica: (**punteggio massimo attribuibile: 50 punti**) sarà valutata sulla base dell'importo complessivo offerto dalla ditta concorrente e sui costi di attivazione di nuovi punti. Nell'offerta economica dovranno essere indicati i canoni mensili relativi ad ogni singolo collegamento, tale canone dovrà comprendere ogni costo relativo al collegamento cui si riferisce (manutenzione, assistenza, costo di attivazione, etc.).

Detto importo complessivo deve essere onnicomprensivo, pertanto, nel corso del rapporto contrattuale, nessuna ulteriore spesa potrà essere addebitata a questa Amministrazione. Per il suddetto canone è ammessa la revisione dei prezzi di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

L'offerta economica (**Pe**) sarà calcolata con la seguente formula:

$$Pe(i) = 50 \times (O_{min}/O(i)) \quad (\text{Max 50 punti})$$

ove:

Pe(i) = punti assegnati all'offerta economica della ditta i-esima;

O_{min} = prezzo complessivo minimo dell'offerta economica;

O(i) = prezzo complessivo dell'offerta economica della ditta i-esima;

Nel calcolo del punteggio attribuibile all'offerta economica si terrà conto fino a tre decimali dopo la virgola.

I prezzi suindicati saranno oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di difformità tra prezzo indicato in cifre e quello in lettere all'interno dell'offerta economica, verrà preso in considerazione quello più favorevole all'Amministrazione Comunale.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica), si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'offerta economica con il prezzo più basso (o con il ribasso maggiore) ed, in caso di ulteriore parità, si applicherà l'art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all'invito della Commissione di formulare un'offerta economica migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Saranno escluse dalla gara le ditte che presentano:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente capitolato speciale d'appalto;
- offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le medesime condizioni;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte per servizi che non possiedono le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato speciale d'appalto e /o non sono ritenuti idonei alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Del provvedimento di aggiudicazione sarà data immediata comunicazione alla ditta aggiudicataria.

Mentre le ditte concorrenti sono vincolate alla propria offerta **per un periodo di 180 giorni** dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta medesima, l'Amministrazione lo sarà solo dopo l'adozione dell'atto di aggiudicazione.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà insindacabile di:

- non far luogo alla gara o di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- di non aggiudicare il servizio se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6) REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.LGS. 163/2006

I prezzi offerti s'intendono fissi ed invariabili per i primi dodici mesi del contratto e pertanto la Ditta aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere ed a titolo esemplificativo quelli per aumento dei materiali, della manodopera, perdite, aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Nel rispetto dell'art. 115 del Dlgs. 163/2006, dopo il primo anno di contratto, sarà applicato, a decorrere dalla formale richiesta della Ditta aggiudicataria, l'aggiornamento dei prezzi pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, riferita al mese di scadenza dell'anno contrattuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Si precisa fin da ora che:

- in assenza della formale richiesta da parte della Ditta aggiudicataria, i prezzi non saranno aggiornati;
- la richiesta di aggiornamento determinerà l'incremento dei prezzi solo per le successive forniture/servizi.

ART. 7) CONDIZIONE RISOLUTIVA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 7 DEL D.L. 95/2012 E SMI

L'aggiudicatario accetta l'adeguamento dei corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione.

ART. 8) FORMA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto. L'ammontare delle stesse, i tempi e le modalità di stipula saranno comunicate successivamente e comunque prima della stipula stessa. Il servizio avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo.

ART. 9) COORDINATORE RESPONSABILE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria dovrà individuare un suo coordinatore responsabile che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal contratto.

Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nome del coordinatore responsabile, nonché l'indirizzo e il recapito telefonico per ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria.

Il coordinatore responsabile dovrà controllare e coordinare tutto il proprio personale onde garantire il rispetto delle norme previste nel presente capitolato.

ART. 10) TEMPI DI ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE

L'attivazione del servizio di connessione è stabilita entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Amministrazione potrà effettuare la consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

Le operazioni di collaudo dei servizi in oggetto, da realizzarsi con le modalità di cui al successivo 11, dovranno essere eseguite entro i successivi 15 giorni decorrenti dall'attivazione del sistema di connettività offerti. L'avvenuta attivazione del servizio dovrà essere comunicata dalla ditta aggiudicataria con apposita nota, da trasmettersi anche via fax, entro e non oltre il suindicato termine di 90 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 11) COLLAUDO

Il collaudo dell'intero sistema dovrà essere effettuato:

- da personale specializzato messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria ed alla presenza di un incaricato dell'Amministrazione o di un'apposita Commissione;
- entro 15 giorni naturali e consecutivi dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della nota di "attivazione del servizio" di cui al precedente 10 (detto termine decorrerà automaticamente senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale);

In occasione del collaudo si dovrà:

- verificare le etichettature delle attestazioni delle connessioni;

- verificare la corrispondenza del servizio con quanto offerto;
- verificare le certificazioni della Fibra Ottica
- verificare le modalità di segnalazione guasto, tramite l'apertura di una segnalazione di guasto;

Certificazione della Fibra Ottica

Nella certificazione del sistema dovranno essere usate le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere (ITU-T G.651, G.955, G.652D). Di ogni misura effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall'Operatore.

Quanto sopra verrà effettuato per ogni singola tratta del cavo in fibra ottica. La certificazione della fibra ottica dovranno essere eseguite secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test dovranno essere effettuati su ogni singola tratta: da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di certifica sul patch di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno fornite risulteranno già certificate dalla casa costruttrice. Qualora lo si ritenga opportuno, si provvederà a ripetere le misure in campo, provvedendo a fornire le tabelle dei valori riscontrati di ogni singola bretella.

Per ogni singola tratta di fibra sarà eseguita una misura e rilasciata la stampa con l'indicazione grafica e numerica dei risultati ottenuti. Tutti i test saranno effettuati per tutte le fibre ottiche sia in prima finestra (850nm) che in seconda finestra (1300nm).

Saranno effettuati i seguenti test da cui dovranno risultare la rispondenza della tratta ai seguenti parametri:

- nominativo dell'azienda certificatrice
- data e ora della misurazione;
- nominativo dell'operatore;
- tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato;
- numero identificativo della tratta testata.
- lunghezza d'onda utilizzata;
- attenuazione della tratta (Power Meter);
- lunghezza della tratta;
- return loss;
- curva di attenuazione.

Delle operazioni di collaudo viene redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria e dall'incaricato dell'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione Comunale, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati durante il collaudo, può:

- accettare il servizio offerto;
- accettare il servizio con riserva, nel caso di malfunzionamenti risolvibili con intervento in loco;
- rifiutare il servizio o parte di esso, nel caso risultasse difettoso o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche e prestazionali specificate nel presente foglio d'oneri.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo, a proprie cure e spese, di:

- (in caso di accettazione con riserva) eliminare i malfunzionamenti rilevati in fase di collaudo, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo verbale;
- (in caso di rifiuto totale o parziale) sostituire il servizio (o parte di esso) non accettato in fase di collaudo, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Il regolare collaudo del servizio non esonera comunque la ditta aggiudicataria per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico – prestazionali previste nel presente capitolato speciale, che non siano emerse al momento del collaudo, ma vengono in seguito accertate. Si applica a tal fine quanto previsto al precedente 3 punto 3.

Nel caso di inadempimenti agli obblighi riportati al presente articolo, si applicano le penali di cui al successivo art. 15.

ART. 12) OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

La ditta aggiudicataria deve effettuare le prestazioni di cui al precedente 3 con personale assunto alle sue dirette dipendenze.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente foglio d'oneri le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo alla ditta aggiudicataria di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

La ditta aggiudicataria solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

Nel caso si dovessero riscontrare irregolarità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

L'Amministrazione Comunale provvederà all'acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta aggiudicataria, in sede di aggiudicazione e durante l'esecuzione del servizio.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 19.

ART. 13) RESPONSABILITÀ PER DANNI

La ditta aggiudicataria risponde di tutti gli infortuni o danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

La ditta aggiudicataria si assume altresì la responsabilità per tutti i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il periodo di esecuzione del servizio.

ART. 14) PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere bimestrale e dovrà riportare l'addebito dovuto per i singoli collegamenti. Il pagamento avverrà come sopra indicato all'art. 3 punto 7. La fattura dovrà essere emessa nel mese successivo al bimestre di riferimento. L'emissione delle fatture potrà avvenire solo a seguito del collaudo positivo.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Vicenza – Corso Palladio, 98 - 36100 Vicenza(C.F. 00516890241 – P.I. 00516890241).

Ai sensi dell'art. 48 del DPR n. 602/1973, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00, l'Amministrazione Comunale verificherà se la ditta aggiudicataria è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, l'Ente non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte della ditta affidataria, dei requisiti di ordine generale, necessari per poter contrattare con la pubblica amministrazione, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura

Nell'osservanza della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 2 del D. L. 12.11.2010, n. 187, convertito con modificazioni in L. 17.12.2010, n. 217, la Ditta Affidataria :

- assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- si impegna a trasmettere all'Amministrazione comunale i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- è tenuta inoltre a comunicare, a questa stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato anche non in via esclusiva per le commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso

Si precisa che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 15) PENALITA'

L'Amministrazione Comunale si riserva facoltà di applicare le seguenti penali:

- nel caso di ritardata attivazione della connessione e in caso di ritardato collaudo, non imputabili all'Amministrazione Comunale e fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità dello 0,33% dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo dopo i termini indicati al precedente art. 10 del presente foglio d'oneri, fino ad un massimo di 60 giorni liberi. Ove il ritardo dovesse essere superiore a 60 giorni liberi, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto, incamerando l'intera cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisizione presso altre imprese del servizio di cui trattasi;
- nel caso di mancato rispetto della continuità del servizio specificato nell'offerta tecnica non imputabile all'Amministrazione Comunale e fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penale dello 0,10% del canone quadrimestrale, relativo al collegamento interrotto, per ogni minuto di interruzione del servizio oltre il tempo indicato nell'offerta tecnica;
- nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente art. 3 punto 3 "Servizio di assistenza e tempi di ripristino", non imputabili all'Amministrazione Comunale e fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penale dello 0,10% del canone bimestrale, relativo ad ogni collegamento oggetto del guasto, per ogni ora di ritardo rispetto ai termini prescritti.

L'applicazione della penale sarà preventivamente comunicata alla ditta a mezzo raccomandata A.R., riconoscendo alla stessa 10 (dieci) giorni dalla data riportata sull'avviso di ricevimento per le eventuali controdeduzioni.

In assenza di queste ultime, o nel caso le stesse non fossero ritenute accettabili, si provvederà ad addebitare la suddetta penale sui crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essa si riferisce. Nel caso di nulla o insufficiente consistenza del credito l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.

Qualora le controdeduzioni fossero accolte solo parzialmente, questa Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre la penale applicata in principio.

L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo totale netto della fornitura aggiudicata.

ART. 16) SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

E' obbligatorio il subappalto per i lavori accessori di cui all'ART. 1) del presente Capitolato, qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA e/o dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente capitolato e dall'offerta.

Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella L. 28 giugno 1995, n. 246.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei requisiti soggettivi (cause ostative di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965), nonché dei requisiti di carattere tecnico ed economico di legge da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire.

La Ditta aggiudicataria resta in ogni caso responsabile, unitamente alla Ditta subappaltatrice, nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il pagamento al subappaltatore avverrà tramite la ditta aggiudicataria. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

La Ditta è altresì obbligata a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

ART. 17) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 118, comma 1, Dlgs. 12.4.2006, n. 163, è fatto divieto alla ditta Aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Nel rispetto dell'art. 117, Dlgs. 16.4.2006, n. 163, l'impresa aggiudicataria può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal contratto. In caso di cessione del credito è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 18) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, del pagamento delle eventuali penalità e del risarcimento dei danni e degli oneri che l'amministrazione dovesse sostenere per fatto dell'appaltatore a causa dell'inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi, la ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della consegna del servizio e comunque prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale che deve essere costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Vicenza S.p.A.), o assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere comunale di Vicenza, oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività

bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che certifichi l'esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per l'introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni Generali del Contratto.

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

- generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.

La garanzia deve:

- prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 cod. civ.;
- escludere, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere, in deroga all'art. 1945 cod. civ., l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- prevedere l'inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
- indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Tribunale di Vicenza;
- indicare - nel caso in cui la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria contengano la clausola per cui "Il contraente è tenuto a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi..... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza" - la seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito".

Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest'ultima un unico ed inscindibile documento.

La garanzia deve essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento della fornitura in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative alla fornitura da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento della fornitura, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi e/o ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il rapporto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ferma la facoltà di richiedere il risarcimento per il danno subito, ai sensi dell'art. 1456 CC, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, anche nei seguenti casi:

- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- frode della ditta aggiudicataria;
- applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere l'ulteriore risarcimento dei danni subiti.

ART. 20) RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale sussistono rischi da interferenze. Si è pertanto provveduto alla redazione del D.U.V.R.I.. Nel citato documento è stato quantificato il costo per la sicurezza.

ART. 20) SICUREZZA NEI CANTIERI

Considerato che il presente appalto prevede anche l'esecuzione di lavori accessori, con la predisposizione di cantieri temporanei mobili, si applica quanto previsto dall'art. 131 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006.

In particolar modo, l'appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. ed in specifico ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nei cantieri.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DURANTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria verrà nominata responsabile del trattamento dei dati che a seguito dell'affidamento sarà chiamata a trattare e dovrà dichiarare di rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003

Si precisa che tutti i dati forniti sono di proprietà del Comune di Vicenza e non possono essere trattati ed utilizzati per fini diversi da quelli consentiti e da quello che è del servizio affidato. Gli stessi non possono essere trattati per finalità e con modalità diverse da quanto indicato e richiesto e a cui sono destinati i dati.

ART. 22) TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DEL COMUNE DI VICENZA

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali acquisiti.

Finalità del trattamento

- I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Vicenza per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
- I dati forniti dalla ditta risultata aggiudicataria vengono acquisiti dal Comune di Vicenza ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dal Comune di Vicenza potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs. 196/2003.

Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Vicenza in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste della normativa vigente.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale del Settore Sistemi Informatici Telematici e SIT che cura il procedimento di gara o a quello in forza presso altri Uffici del Comune di Vicenza;
- ad altre ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Diritto del concorrente interessato

Alla ditta concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Dlgs. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Responsabile del Settore Sistemi Informatici Telematici e SIT.

ART. 23) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sistemi Informatici Telematici e SIT.

Il responsabile del Procedimento di gara è il Dirigente del Settore Sistemi Informatici Telematici e SIT.

ART. 24) RESPONSABILE COMUNALE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato Speciale è il Settore Sistemi Informatici Telematici e SIT.

ART. 25) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si farà riferimento alla normativa in materia contenuta nel D.Lgs. 16.04.2006, n. 163, e nel D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti".

Art. 26) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente il servizio oggetto del presente appalto, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Vicenza, con rinuncia a qualsiasi altro.
